

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Art. 2082 cod.civ. – E' imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'art. 2135 del codice civile (dall'art.1 del D.Lgs.228/2001) precisa che: è **imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse.**

La peculiarità dell'imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

Sono imprenditori agricoli:

- il coltivatore diretto- CD
- l'imprenditore agricolo professionale - IAP(anche sotto forma di società agricole)

L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CD O DI IAP

Considerate le innovazioni prodotte dal DPR n° 476 del 7 dic 2001, l'attribuzione della qualifica di CD o di IAP assume un'importanza rilevante in ragione delle numerose agevolazioni di natura fiscale e contributiva previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria (premi per l'insediamento di nuove aziende, contributi per l'abbattimento dei capi di bestiame e per la diminuzione delle superfici coltivate, ricorso al credito agevolato, diritto di prelazione sui terreni confinanti, possibilità di deroga dai piani regolatori comunali).

Per i CD gli accertamenti relativi all'attribuzione della qualifica sono svolti dall'I.N.P.S. (art. 18, L. 724/94); per gli IAP dal 6 maggio 2004 (D.Lgs. 99/2004) la qualifica deve essere riconosciuta dalle Regioni, l'Inps conserva tuttavia l'intera facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

LE SOCIETÀ AGRICOLE

Superando le precedenti interpretazioni, che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo solo alle persone fisiche, il D.Lgs.99/2004 è venuto incontro alla necessità di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura a cui viene riconosciuto lo STATUS di IAP purchè vi siano determinati requisiti e a condizione che nella ragione sociale ci sia l'indicazione "società agricola".

Art. 2, comma 3 – società di persone tra coltivatori diretti -nell'estendere anche alla società agricola di persone "qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile" l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, il legislatore riconosce, altresì, "le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Ne consegue che dall'entrata in vigore del D. Lgs. 99/2004 le società di persone tra coltivatori diretti che svolgono in modo esclusivo l'attività agricola e sempre che nell'ambito societario la metà dei soci sia in possesso della qualifica previdenziale, possono accedere ai benefici di cui alla legge n. 185/1992 come modificata dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102.

In particolare l'estensione dello status di IAP alle società è subordinata (Circolare 48/2006):

- **nelle società di persone**, alla verifica di un ulteriore requisito soggettivo che è rappresentato per le S.n.c. dal fatto che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le S.a.s. dal fatto che almeno uno dei soci accomandatari sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- Nelle **società di capitale**, alla verifica di un ulteriore requisito soggettivo che è rappresentato per società cooperative ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, dal fatto che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le s.r.l. dal fatto che almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, in tal caso decade l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2 della L. 335/95.